

267 Concordato del socio - Dlgs 14/2019 -Art. 154 (Concordato particolare del socio) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente  red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 267 Concordato del socio
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti. Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 267 Concordato del socio
<ol> <li>Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.</li> </ol>
modifiche e precedente normativa  blue
precedente normativa di riferimento
Art. 154 (Concordato particolare del socio) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina



267 Concordato del socio - DIgs 14/2019 -Art. 154 (Concordato particolare del socio) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

la giurisprudenza  greer	า	

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello